



Città di Chioggia città d'arte

SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMBIENTE

Calle N. Marangoni
(tel. 041/5534046-041.5534036 – fax 041.5534036)
Resp. del Procedimento: Dott. Paolo Spagna
Resp. dell'Istruttoria: Dott. Paolo Spagna

Prot. n. 32868

Chioggia,

30 LUG. 2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ORARIO EX DEL. C.C. n.132/2004.

Ditta IMMOBILIARE 4B Srl
Via dell'Industria 23
35129 - PADOVA

e p.c. Spett.le AUSSL n.14 Chioggia
Via M. Marina 500
30015 - SOTTOMARINA di CHIOGGIA
PEC: asl14@pecveneto.it

AI COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SEDE

IL SINDACO

Vista la richiesta, prot. n. 32670 del 29.07.2015, prodotta dal Sig. Fabio Boscolo Mezzopan, Legale Rappresentante della Ditta Immobiliare 4B Srl, Via dell'Industria 23 – Padova, esecutrice dei lavori edili per la costruzione di un fabbricato in Viale Mediterraneo a Sottomarina di Chioggia, tesa ad ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di orario previsti dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari nell'attività di cantiere edile sopra indicata, dal 30.7.2015 all'1.8.2015 ;

Preso atto che tale richiesta di deroga è relativa ai seguenti orari di lavoro: dalle ore 21,00 alle ore 7,30 del giorno successivo;

Accertato che l'area di cantiere ricade in classe III del vigente "Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Chioggia";

Vista, la documentazione prodotta in allegato alla richiesta di autorizzazione in deroga ai rumori dal Sig. Fabio Boscolo Mezzopan, consistente nel programma dei lavori; nella planimetria dell'area d'intervento, nell'elenco delle sorgenti sonore; nella documentazione tecnica della corrispondenza dei macchinari alle norme CE; nella quantificazione del flusso di traffico e negli accorgimenti da adottare per limitare i rumori;

Preso atto della tipologia di attrezzature e macchinari che saranno utilizzati e che producono rumore, come da elenco prodotto dal Sig. Fabio Boscolo Mezzopan;



Città di Chioggia *città d'arte*

Visto il "Piano di classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione", approvato con deliberazione G.M. n. 148 del 28.3.2003;

Vista la "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004;

Visto il DPCM 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

Visto l'art. 7, L.R. 10.5.1999, n. 21, "Norme in materia di inquinamento acustico", che prevede la possibilità di derogare dai limiti consentiti su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato;

Dato atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 del DRP 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Vista la Determina Dirigenziale 1656/2014 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali relative al Servizio Ambiente al Dott. Paolo Spagna;

A U T O R I Z Z A

il **Sig. Fabio Boscolo Mezzopan**, Legale Rappresentante della Ditta Immobiliare 4B Srl, Via dell'Industria 23 – Padova, esecutrice dei lavori edili per la costruzione di un fabbricato in Viale Mediterraneo a Sottomarina di Chioggia, **a derogare ai limiti di orario**, così come previsto dalla "Disciplina di Attività rumorose" approvata con Deliberazione C.C. n.132 del 22.12.2004, **dalle ore 21,00 alle ore 7,30 dei giorni: dal 30.7.2015 all'1.8.2015**, per l'utilizzo di attrezzature e macchinari, come indicato nell'elenco fornito dalla Ditta medesima, nel corso dell'attività edile presso il cantiere di Viale Mediterraneo a Sottomarina di Chioggia.

La presente autorizzazione non comprende la deroga ai limiti di rumore, previsti dal Piano di Classificazione del territorio comunale e **oggetto di eventuale separata autorizzazione**, dal Codice Civile o da altri atti e/o Regolamenti comunali sul rispetto della quiete pubblica.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne comunale nei casi di mancato rispetto di quanto sopra prescritto e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

In caso di mancato rispetto dei limiti temporali autorizzati, nonché dei limiti di rumore consentiti dalla normativa vigente e dal Piano di Classificazione del territorio comunale, compito che con la presente viene demandato al Comando P.M. di Chioggia, i responsabili saranno deferiti all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL SINDACO
(Avv. Giuseppe Casson)